



COMUNE DI POZZUOLI

Città Metropolitana di Napoli

Direzione 7 - Coordinamento Attività e Sviluppo Economico

ORDINANZA N. 150 DEL 19/03/2024

OGGETTO: Ordinanza dirigenziale di cessazione attività di trattenimento danzante e attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande - Via Campana, n. 253

IL DIRIGENTE

Premesso che con disposizione Sindacale n. 21 del 01.06.2022 è stato conferito alla dott.ssa Minucci Sabina l'incarico Dirigenziale di Responsabile della Direzione 7- Coordinamento Attività e Sviluppo Economico.

Con diverse richieste (acquisite al protocollo n. 100044 del 24/11/2023 – n. 107233 del 19/12/2023 – n. 2988 del 9/01/2024 – n. 5520 del 15/1/2024 – n. 18951 del 5/2/2024) la Questura di Napoli – Commissariato P.S. di Pozzuoli ha chiesto a questo Ente di svolgere alcuni accertamenti in ordine ad aspetti amministrativi, commerciali, edilizio-urbanistici e di sicurezza del locale sito in Via Campana n. 253 con riferimento all'attività ad insegna "Apocalisse by Queen" svolta dalla Società--- omissis... --- omissis... ---.

Da detti accertamenti (Direzione 5 - protocolli n. 1447 del 4/1/2024, n. 12343 del 22/1/2024, n. 13104 del 23/1/2024 e 19092 del 5/2/2024, Comando di P.M. – protocollo n. 20730 del 8/2/2024, Direzione 7 – protocollo n. 21099 dl 9/2/2024) è emerso:

-che a fronte dell'autorizzazione rilasciata ex art. 68 TULPS prot. n. 1769 del 23/3/2005 e della relativa licenza di agibilità ex art. 80 TULPS prot. n. 11893 del 14/12/2004, riferite ad una attività di trattenimento danzante da svolgersi presso il locale censito al Foglio 14, p.lla 230, sub 5, la Società ha esercitato impropriamente detta attività in altro immobile avente identico numero civico, ma identificato al Foglio 14, p.lla 255 sub 5 (attualmente sub 103-104-105-106);

-che detto immobile risulta totalmente abusivo in vista di formali provvedimenti di diniego di istanze di permesso di costruire in sanatoria e dunque inagibile.

Vista la comunicazione della Questura di Napoli – Commissariato P.S. di Pozzuoli, assunta al protocollo dell'Ente al n. 27707 del 24/02/2024, con la quale, nel riportare gli elementi di criticità emersi, viene chiesta l'adozione del provvedimento

sanzionatorio previsto dall'art. 10 TULPS, atteso l'acclarato abuso del titolo da parte del soggetto autorizzato che non ha ottemperato ai doveri inerenti al rapporto instaurato con la Pubblica Amministrazione che ha rilasciato la licenza in quanto ha utilizzato lo stesso per un'attività diversa rendendosi responsabile di far cadere il requisito dell'affidabilità.

Tenuto conto dell'autorizzazione amministrativa n.1770 del 23/03/2005 per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla tipologia C altresì rilasciata per il locale in oggetto (NCEU Foglio 14, Particella 230, Sub 5);

Dato atto che il Commissariato di P.S. di Pozzuoli, come da comunicazione di cui alla nota prot. n. 27707 del 24/02/2024, ha avuto modo di accertare che nel locale denominato "QUEEN" (censito al NCEU Foglio 14, p.lla 255 sub 5), sono state svolte almeno due serate danzanti aperte al pubblico, precisamente in data 4 e 18 novembre 2023, senza essere in possesso di alcuna licenza di agibilità ex art. 80, della licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S. e della SCIA per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, né di attestazioni di conformità antincendio.

Detta evenienza, insieme a quanto già evidenziato rende ancora più grave il comportamento dell'esercente che, avendo largamente abusato delle autorizzazioni di cui è titolare, deve essere sanzionato con il rimedio più repressivo previsto dall'ordinamento e, nella fattispecie, la revoca prevista dall'art. 10 T.U.L.P.S..

Si fa particolare riferimento alla circostanza che ogni documento (licenza di agibilità, autorizzazioni all'esercizio, conformità antincendio) è stato artatamente presentato dalla Società alle Autorità nel tentativo di far credere che la discoteca denominata QUEEN, ubicata al catasto urbano foglio 14 particella 255 sub 5 e nella quale veniva sistematicamente esercitata l'attività di trattenimento danzante, fosse in possesso delle prescritte licenze quando, in realtà, le stesse erano riferite ad altro immobile, e che, anche in anni recenti, sempre per lo stesso motivo la stessa Società ha presentato perizie tecniche di permanenza dei requisiti che avevano originariamente consentito il rilascio delle predette licenze.

Dato atto, altresì, che così come comunicato dalla competente Direzione 5 con diverse note già tutte citate in premessa e per le motivazioni ivi riportate, è venuta in ogni caso meno l'agibilità dell'immobile di cui al Foglio 14, Particella 203, Sub 5, e, pertanto, anche il requisito di regolarità edilizia che costituisce un elemento presupposto e necessario non solo per il rilascio delle autorizzazioni n. 1769 del 22/03/2005 e n. 1770 del 23/03/2005 e delle licenze ex art. 80 TULPS prot. n. 11893 del 14/12/2004, ma anche per la loro validità ed efficacia nel tempo.

Per consolidata giurisprudenza, in riferimento a qualsivoglia attività commerciale, deve riconoscersi che il legittimo esercizio di un'attività commerciale è ancorato, sia in sede di rilascio del relativo titolo autorizzatorio, sia per l'intera durata del suo svolgimento, alla disponibilità giuridica e alla regolarità urbanistico-edilizia dei locali in cui essa viene posta in essere e che l'accertata abusività dei locali destinati all'esercizio dell'attività commerciale non può che comportare la revoca dell'autorizzazione commerciale, senza che residui spazio a valutazioni di interessi o al disimpegno di attività discrezionale, atteggiandosi la revoca ad atto dovuto.

Relativamente alle attività di somministrazione di alimenti e bevande e con riferimento alla regolarità edilizio-urbanistica rileva il disposto di cui all'art. 3, comma 7 della Legge n. 287/91, all'art. 64, comma 6, del D.Lgs. n. 59/2010 e all'art. 90, comma 3, della L.R. n. 7/2020, nonché l'art. 5, comma 1, del vigente Regolamento Comunale approvato con Delibera di C.C. n. 14 del 27.03.2017.

Tenuto conto che:

- per l'attività di pubblico spettacolo e/o trattenimento danzante è previsto il regime amministrativo di cui al T.U.L.P.S. (artt. 68 e 80) e D.Lgs. n. 222/2016.
- per l'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è previsto un regime amministrativo ai sensi dell'art. 64, comma 1, del D.Lgs. n. 59/2010, della Tabella A, Sezione I, punto 3.1, del D.Lgs. n. 222/2016 e dell'art. 91, comma 2, della L.R. n. 7/2020;

Dato atto quindi che:

agli atti dell'Ufficio SUAP risulta la seguente documentazione:

- Licenza n. 1769 del 22/03/2005 per trattenimenti danzanti e spettacoli di arti varie intestata alla società "--- omissis... ---", --- omissis... ---, per i locali siti in Pozzuoli alla Via Campana, n.253;
- Licenza di agibilità di cui all' art. 80 del T.U.L.P.S. Rilasciata dalla Direzione 5 in data 14/12/2004 prot. n.11893 intestata all--- omissis... ---Per i locali siti alla Via Campana, n. 253, con una capienza ricettiva massima di 300 persone;
- Autorizzazione amministrativa n.1770 del 23/03/2005 intestata alla società -- - omissis... ---", per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla tip. C, per i locali siti alla Via Campana, n. 253;

Tenuto conto della trasformazione della Società in accomandita semplice --- omissis... ---" per atto del 4/2/2021, Notar Francesco RIZZO, Raccolta n. 1455 Repertorio n. 3105 e della nomina della --- omissis... --- come da verbale di Assemblea Ordinaria del 23/11/2023;

Ritenuti altresì applicabili:

l'art. 10, commi 1 e 3, della Legge n. 287/91, l'art. 149, commi 2, 4 e 5, della L.R. n. 7/2020, nonché l'art. 17-ter, comma 3, e l'art. 17-quater del T.U.L.P.S..

Dato atto che:

con nota prot. n. 31747 del 6/3/2024 si è provveduto alla comunicazione alla parte di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/90.

Nel termine assegnato di giorni 10 non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni.

Visti:

- Regio Decreto n. 773/31, artt. 68 e 80;
- R.D. 635/40;
- D.Lgs. n.222/2016;
- il DPR n.616/1977, art. 19;
- L. n.689/1981;
- l'art 107 D.Lgs. 267/2000;

Vista la Legge n.287/91;
Vista la Legge regionale 21 Aprile 2020, n. 7.
Visto il D.Lgs n.59/2010 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento esercizi di somministrazione di alimenti e bevande- criteri e requisiti per la programmazione (Delibera C.C. n.14/2017);

Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art. 11, comma 2 del vigente Regolamento del sistema dei Controlli interni del Comune di Pozzuoli (approvato con delibera di Giunta Comunale n. 58 del 7/3/2022);

Tutto ciò premesso

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono richiamate e confermate,

ORDINA

Alla--- omissis... ---di **cessare l'attività illegittima di trattenimento danzante (Discoteca) e di somministrazione di alimenti e bevande** presso i locali di Via Campana n. 253 identificati al NCEU Foglio 14, Particella 255, Sub 103-104-105-106.

La **revoca del titolo autorizzatorio n. 1769 del 22/03/2005 per trattenimenti danzanti e spettacoli di arti varie** intestata alla società --- omissis... ---", trasformatasi per atto notarile citato in premessa nella società --- omissis... --- per i locali siti alla Via Campana, n. 253 e identificati al NCEU Foglio 14, Particella 230, Sub 5.

La **revoca dell'autorizzazione amministrativa n. 1770 del 23/03/2005 per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla tipologia C** intestata alla società --- omissis... ---", trasformatasi per atto notarile citato in premessa nella società--- omissis... ---per i locali siti alla Via Campana, n. 253 e identificati al NCEU Foglio 14, Particella 230, Sub 5.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il responsabile del procedimento è il Sig. Rosario Mattera (email rosario.mattera@comune.pozzuoli.na.it / telefono 08196396607).
Il domicilio digitale dell'amministrazione è info@pec2.comune.pozzuoli.na.it; al medesimo indirizzo è possibile chiedere l'accesso agli atti.

Per opportuna conoscenza e per quanto di eventuale specifica competenza, il presente provvedimento è trasmesso ai seguenti:

Sindaco
Comando di Polizia Municipale
Direzione 5 - Coordinamento urbanistica e governo del territorio
Asl Napoli 2 Nord

Legione Carabinieri Campania – Stazione di Pozzuoli
Commissariato P.S. di Pozzuoli

Il Comando di Polizia municipale è incaricato anche della vigilanza in merito all'osservanza di quanto disposto con il presente provvedimento.

I firmatari danno atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, riferite al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa SABINA MINUCCI

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Pozzuoli, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005